



COMUNE DI COLMURANO

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 508287 – Fax 0733 508112
Sito internet: www.comune.colmurano.mc.it

C.A.P. 62020
C.C.P. 13045620

P.IVA e Cod. Fisc. 00267160430
E-mail: info@comune.colmurano.mc.it

Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 del 30-04-2019

Oggetto: AGEVOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 8 COMMA 10 LETT. C DELLA LEGGE N. 448/1998 RELATIVA ALLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI I BENEFICI FISCALI PER IL CONSUMO DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED IL GPL - INDIVIDUAZIONE ZONE NON METANIZZATE NEL TERRITORIO COMUNALE - CONFERMA

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di aprile alle ore 19:00, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale alla Prima convocazione in sessione Ordinaria.

FORMICA ORNELLA	P	LIGNINI GIUSEPPE	P
MARI MIRKO	P	CONTIGIANI RICCARDO	P
ORFINI SERGIO	P	SERI ANDREA	P
GENTILI LUCIA	P	SERI SILVIO-GIUSEPPE	P
MARIANI MAHENA	P	PIERUCCI NORMA SUSANA	P
SERI ROSITA	P		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 0.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig ORNELLA FORMICA nella sua qualità di SINDACO.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE ALESSANDRA SECONDARI.

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Signori:

LUCIA GENTILI

RICCARDO CONTIGIANI

SILVIO-GIUSEPPE SERI

La seduta è Pubblica

Registro proposte 5

Documento istruttorio del Funzionario responsabile del Settore “Area Tecnica”, Geom. Saverio Verdicchio:

Premesso che:

- l'art. 12, comma 4, della legge n. 488/1999 ha sostituito la lettera e) del comma 10 dell'art. 8 della legge n. 448/1998, relativa alla concessione di una riduzione di prezzo sul gasolio e sui G.P.L. utilizzati come combustibili per il riscaldamento, in particolari zone geografiche, ampliando il campo di applicazione della suddetta agevolazione alle frazioni non metanizzate ubicate nella zona climatica E, appartenenti a Comuni anch'essi ricadenti nella zona climatica E, di cui al D.P.R. n. 412/1993, individuate annualmente;
- l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 268/2000, convertito con modificazioni nella legge n.354/2000, modificato dal comma 3 dell'art. 27 della legge n. 388/2000, ha precisato che debbano intendersi per frazioni di Comune le porzioni edificate di cui all'art. 2, comma 4, del D.P.R. n. 412/1993, ivi comprese le case sparse, al di fuori del centro abitato ove si trova la Casa Comunale;
- il territorio di questo Comune risulta parzialmente metanizzato ed inserito, come dalla tabella allegato A del D.P.R. n. 412/1993, nella zona climatica E;
- l'art. 13, comma 2, della legge finanziaria 2002 ha confermato per gli anni 2002-2003 le agevolazioni di cui sopra, estendendone i benefici alle frazioni non metanizzate (quali porzioni edificate ivi comprese le aree su cui ricadono case sparse, come espressamente sancito dal citato D.L. n. 268/2000 convertito in Legge n. 354/2000) dell'intero territorio comunale dei comuni di zona E parzialmente metanizzati ed inoltre ha eliminato il riferimento discriminatorio (tra i cittadini titolari di impianti termici in zone non metanizzate) del centro abitato dove ha sede la Casa Comunale quale ambito territoriale espressamente escluso dalle agevolazioni ai sensi dell'art. 27 della legge n.388/2000 (finanziaria 2001);

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 02/05/2011 avente quale oggetto: “Riconferma agevolazioni per acquisti gasolio e gas di petrolio liquefatti per riscaldamento in frazioni non metanizzate - Individuazione e definizione estensione rete - anno 2011 e seguenti”;

Considerato che la legge finanziaria 2010 non ha prorogato l'estensione del beneficio all'intero territorio comunale restando salva pertanto l'applicazione alle “...porzioni edificate....ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse” così come precisato dall'Agenzia delle Dogane con nota prot. n. 178604 del 31.12.2009 e prot. n. 5961 del 15.01.2010;

Ricordata la determinazione in data 30.12.2003 dell'Agenzia delle Dogane, con la quale si precisa che per l'applicabilità della riduzione di prezzo per il gasolio e il GPL impiegati come combustibile per riscaldamento, devono essere individuate da apposita deliberazione le parti del territorio comunale appartenenti a frazioni parzialmente non

metanizzate, di comuni ricadenti nella zona climatica E “ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale”;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 del 06/04/2018 con la quale si è provveduto a confermare le agevolazioni per acquisti gasolio e gas di petrolio liquefatti per riscaldamento in frazioni non metanizzate - Individuazione e definizione estensione rete - anno 2018;

Visti:

- lo statuto comunale;
- il D.Lgs.n. 267/2000;
- il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Settore tecnico manutenzione Geom. Saverio Verdicchio;

Ritenuto pertanto, sulla base delle vigenti disposizioni normative di dover individuare le zone comunali per le quali si applica il beneficio fiscale suddetto, nel modo seguente e come meglio evidenziato nella planimetria allegata sub A) al presente provvedimento:

- le porzioni edificate di cui all'art. 2, comma 4 del D.P.R. n. 412/1993, ivi comprese le aree in cui insistono case sparse, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, sono quelle **non prospicienti** le strade servite dalla rete di distribuzione di gas metano rappresentata nella nuova planimetria allegata;
- per le porzioni edificate del territorio comunale ubicate nel centro abitato dove ha sede la casa comunale e non metanizzate, **non si applica** il suddetto beneficio fiscale;
- l'eventuale estensione della rete metanizzata **fa decadere l'applicazione del beneficio** dal momento in cui la rete di distribuzione riceve gas metano dalla rete di gasdotti;

Tutto ciò premesso e considerato,

PROPOSTA:

Sulla base di quanto sopra esposto, si propone di deliberare quanto segue:

1) di confermare per l'anno 2019 e seguenti, come individuate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 02/05/2011, le zone comunali non metanizzate, ai fini dell'applicazione delle misure del beneficio fiscale previsto per i consumi di gasolio e di G.P.L. usati come combustibili da riscaldamento, ai sensi dell'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 23.12.1998, n. 448, dando atto che il Comune di Colmurano ricade interamente nella zona climatica “E” di cui al D.P.R. n. 412/1993, ed è escluso dall'elenco di cui al D.M. 9 marzo 1999 “individuazione dei comuni non metanizzati ricadenti nella zona “E” di cui al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412”, come da planimetria parte integrante del presente atto quale allegato sub A) ed analiticamente descritte come segue:

- C.da Monteloreto,
- C.da Fiastra (ad esclusione della zona prospiciente la S.S.78),
- C.da Piano,
- C.da Cete,
- C.da Milano,
- C.da Fonte Allungo,
- C.da Peschiera,
- C.da Castelrotto,

- C.da Monti,
- C.da Coste,
- C.da Cotaiani;

2. di dare atto che il criterio utilizzato per l'individuazione delle frazioni metanizzate è quello di ritenere servibili dalla rete esistente, come da planimetria allegata, gli edifici posti ad una distanza non superiore a mt. 50 (metri 50) dalla mezzeria stradale al punto più vicino della superficie coperta del fabbricato;

3. di precisare che:

- le porzioni edificate di cui all'art. 2, comma 4 del D.P.R. n. 412/1993, ivi comprese le aree in cui insistono case sparse, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, sono quelle **non prospicienti** le strade servite dalla rete di distribuzione di gas metano rappresentata nella planimetria allegata;

- per le porzioni edificate del territorio comunale ubicate nel centro abitato dove ha sede la casa comunale e non metanizzate, **non si applica** il suddetto beneficio fiscale;

- l'eventuale estensione della rete metanizzata **fa decadere l'applicazione del beneficio** dal momento in cui la rete di distribuzione riceve gas metano dalla rete di gasdotti;

4. di demandare al Responsabile del Settore tecnico manutenzione gli adempimenti conseguenti;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto e fatto proprio il documento istruttorio riportato, predisposto dal Funzionario responsabile del Settore “Area Tecnica”, Geom. Saverio Verdicchio ad oggetto: “AGEVOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 8 COMMA 10 LETT. C DELLA LEGGE N. 448/1998 RELATIVA ALLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI I BENEFICI FISCALI PER IL CONSUMO DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED IL GPL - INDIVIDUAZIONE ZONE NON METANIZZATE NEL TERRITORIO COMUNALE – CONFERMA”;

Ritenuto dover procedere alla sua approvazione;

Premesso che:

- l'art. 12, comma 4, della legge n. 488/1999 ha sostituito la lettera e) del comma 10 dell'art. 8 della legge n. 448/1998, relativa alla concessione di una riduzione di prezzo sul gasolio e sui G.P.L. utilizzati come combustibili per il riscaldamento, in particolari zone geografiche, ampliando il campo di applicazione della suddetta agevolazione alle frazioni non metanizzate ubicate nella zona climatica E, appartenenti a Comuni anch'essi ricadenti nella zona climatica E, di cui al D.P.R. n. 412/1993, individuate annualmente;
- l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 268/2000, convertito con modificazioni nella legge n.354/2000, modificato dal comma 3 dell'art. 27 della legge n. 388/2000, ha precisato che debbano intendersi per frazioni di Comune le porzioni edificate di cui all'art. 2, comma 4, del D.P.R. n. 412/1993, ivi comprese le case sparse, al di fuori del centro abitato ove si trova la Casa Comunale;
- il territorio di questo Comune risulta parzialmente metanizzato ed inserito, come dalla tabella allegato A del D.P.R. n. 412/1993, nella zona climatica E;
- l'art. 13, comma 2, della legge finanziaria 2002 ha confermato per gli anni 2002-2003 le agevolazioni di cui sopra, estendendone i benefici alle frazioni non metanizzate (quali porzioni edificate ivi comprese le aree su cui ricadono case sparse, come espressamente sancito dal citato D.L. n. 268/2000 convertito in Legge n. 354/2000) dell'intero territorio comunale dei comuni di zona E parzialmente metanizzati ed inoltre ha eliminato il riferimento discriminatorio (tra i cittadini titolari di impianti termici in zone non metanizzate) del centro abitato dove ha sede la Casa Comunale quale ambito territoriale espressamente escluso dalle agevolazioni ai sensi dell'art. 27 della legge n.388/2000 (finanziaria 2001);

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 02/05/2011 avente quale oggetto: “Riconferma agevolazioni per acquisti gasolio e gas di petrolio liquefatti per riscaldamento in frazioni non metanizzate - Individuazione e definizione estensione rete - anno 2011 e seguenti”;

Considerato che la legge finanziaria 2010 non ha prorogato l'estensione del beneficio all'intero territorio comunale restando salva pertanto l'applicazione alle “...porzioni edificate.....ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse” così come precisato dall'Agenzia delle Dogane con nota prot. n. 178604 del 31.12.2009 e prot. n. 5961 del 15.01.2010;

Ricordata la determinazione in data 30.12.2003 dell'Agenzia delle Dogane, con la quale si precisa che per l'applicabilità della riduzione di prezzo per il gasolio e il GPL

impiegati come combustibile per riscaldamento, devono essere individuate da apposita deliberazione le parti del territorio comunale appartenenti a frazioni parzialmente non metanizzate, di comuni ricadenti nella zona climatica E “ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale”;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 del 06/04/2018 con la quale si è provveduto a confermare le agevolazioni per acquisti gasolio e gas di petrolio liquefatti per riscaldamento in frazioni non metanizzate - Individuazione e definizione estensione rete - anno 2018;

Visti:

- lo statuto comunale;
- il D.Lgs.n. 267/2000;
- il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Settore tecnico manutenzione Geom. Saverio Verdicchio;

Ritenuto pertanto, sulla base delle vigenti disposizioni normative di dover individuare le zone comunali per le quali si applica il beneficio fiscale suddetto, nel modo seguente e come meglio evidenziato nella planimetria allegata sub A) al presente provvedimento:

- le porzioni edificate di cui all'art. 2, comma 4 del D.P.R. n. 412/1993, ivi comprese le aree in cui insistono case sparse, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, sono quelle **non prospicienti** le strade servite dalla rete di distribuzione di gas metano rappresentata nella nuova planimetria allegata;
- per le porzioni edificate del territorio comunale ubicate nel centro abitato dove ha sede la casa comunale e non metanizzate, **non si applica** il suddetto beneficio fiscale;
- l'eventuale estensione della rete metanizzata **fa decadere l'applicazione del beneficio** dal momento in cui la rete di distribuzione riceve gas metano dalla rete di gasdotti;

Tutto ciò premesso e considerato,

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati secondo quanto disposto dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

Con voti favorevoli n. 11 – Contrari n. == - Astenuti n. == , resi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

1) di confermare per l'anno 2019 e seguenti, come individuate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 02/05/2011, le zone comunali non metanizzate, ai fini dell'applicazione delle misure del beneficio fiscale previsto per i consumi di gasolio e di G.P.L. usati come combustibili da riscaldamento, ai sensi dell'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 23.12.1998, n. 448, dando atto che il Comune di Colmurano ricade interamente nella zona climatica “E” di cui al D.P.R. n. 412/1993, ed è escluso dall'elenco di cui al D.M. 9 marzo 1999 “individuazione dei comuni non metanizzati ricadenti nella zona “E” di cui al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412”, come da planimetria parte integrante del presente atto quale allegato sub A) ed analiticamente descritte come segue:

- C.da Monteloreto,

- C.da Fiastra (ad esclusione della zona prospiciente la S.S.78),
- C.da Piano,
- C.da Cete,
- C.da Milano,
- C.da Fonte Allungo,
- C.da Peschiera,
- C.da Castelrotto,
- C.da Monti,
- C.da Coste,
- C.da Cotaiani;

2) di dare atto che il criterio utilizzato per l'individuazione delle frazioni metanizzate è quello di ritenere servibili dalla rete esistente, come da planimetria allegata, gli edifici posti ad una distanza non superiore a mt. 50 (metri 50) dalla mezzeria stradale al punto più vicino della superficie coperta del fabbricato;

3) di precisare che:

- le porzioni edificate di cui all'art. 2, comma 4 del D.P.R. n. 412/1993, ivi comprese le aree in cui insistono case sparse, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, sono quelle **non prospicienti** le strade servite dalla rete di distribuzione di gas metano rappresentata nella planimetria allegata;
- per le porzioni edificate del territorio comunale ubicate nel centro abitato dove ha sede la casa comunale e non metanizzate, **non si applica** il suddetto beneficio fiscale;
- l'eventuale estensione della rete metanizzata **fa decadere l'applicazione del beneficio** dal momento in cui la rete di distribuzione riceve gas metano dalla rete di gasdotti;

4) di demandare al Responsabile del Settore tecnico manutenzione gli adempimenti conseguenti.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere in merito;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4[^] comma - del D.Lgs 18.8.2000, n. 267.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO A NORMA DI LEGGE.

IL PRESIDENTE
F.to ORNELLA FORMICA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALESSANDRA SECONDARI

PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 49, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000

In merito alla REGOLARITA' TECNICA esprime, per quanto di competenza, parere **FAVOREVOLE**

Colmurano, 30-04-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Verdicchio Saverio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo - Messo del Comune di Colmurano certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.colmurano.sinp.net) dal 13-05-2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e contestualmente comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Colmurano, _____

IL MESSO COMUNALE
F.to Piccinini Mario

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-04-2019 perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134, comma IV, del T.U. – D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Colmurano, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALESSANDRA SECONDARI

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Colmurano,

IL SEGRETARIO COMUNALE
(ALESSANDRA SECONDARI)